

DECRETO LEGGE «LIQUIDITÀ»

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il **decreto legge 8 aprile 2020, n. 23**, cosiddetto «liquidità» (in vigore dal 9 aprile) recante disposizioni urgenti in materia di **accesso al credito** e di **adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici**, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Sono **cinque i pilastri** principali sui quali interviene il decreto e su altre misure settoriali.

| PILASTRO | MISURE | PORTATA |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. CREDITO | Misure di Accesso al credito delle Imprese | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Garanzie Sace e ampliamento garanzie Fondo PMI per sostegno alla liquidità delle imprese ➤ Garanzie Sace per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese |
| 2. GOLDEN POWER | Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ampliamento Golden Power ai settori di rilevanza strategica ➤ Ampliamento comunicazioni alla Consob da obblighi di trasparenza |
| 3. FISCO | Misure fiscali e contabili | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sospensione degli obblighi di versamento per tributi, contributi ed IVA per fasce di fatturato ➤ Rimessione in termini per i versamenti ➤ Credito d'imposta al 50% per l'acquisto di mascherine. ➤ Certificazioni Uniche ➤ Termini agevolazioni prima casa ➤ Assistenza fiscale a distanza ➤ Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche ➤ Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole ➤ Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato ➤ Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione ➤ Divieto di cumulo pensioni e redditi ➤ Pin Inps |
| 4. SOCIETARIO | Misure urgenti per garantire la continuità delle aziende colpite dall'emergenza COVID-19: | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato, ➤ Differimento entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'insolvenza ➤ Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ➤ Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio ➤ Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società ➤ Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione ➤ Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza ➤ Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito ➤ Ampliamento utilizzo Fondo Gasparri |
| 5. GIUSTIZIA e ULTERIORI DISPOSIZIONI | Disposizioni Ulteriori | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza ➤ Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti |

PILASTRO CREDITO

MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ, ALL'ESPORTAZIONE,
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

OBIETTIVI

- Il DL vuole sostenere il mondo imprenditoriale attraverso il sistema bancario, la Sace e i fondi di garanzia.
- Queste le azioni concrete:

| Articolo | Rubrica | Misura | Effetti | Garanzie |
|----------|---|--|--|--------------|
| Art. 1 | Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese | Garanzie dello Stato tramite Sace fino al 31 dicembre 2020 alle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia | Sostenere finanziamenti sotto qualsiasi forma alle Grandi imprese ed in parte alle PMI | 200 miliardi |
| Art. 2 | Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese | Garanzie e coperture assicurative Sace relative ad operazioni | Favorire l'internazionalizzazione, l'esportazione e gli investimenti delle Imprese riguardanti settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese | 200 miliardi |
| Art. 3 | Sace SpA | SACE S.p.A. concorda con CDP S.p.A. le strategie industriali e commerciali | Aumentare il sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia | |
| Art. 13 | Fondo Centrale di Garanzia PMI | Garanzie concesse a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2020 e fino a 5 milioni per impresa | Sostenere il credito alle imprese per evitare crisi di liquidità | 65 miliardi |

ART. 1 - MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Per assicurare la **necessaria liquidità alle imprese** con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE concede - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Si dispone **un impegno finanziario di 200 miliardi di euro**, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI (e lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA).

1.1 SOGGETTI BENEFICIARI

- **Grandi imprese con sede in Italia,**
- **Microimprese, piccole, medie imprese con sede in Italia, Lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA a CONDIZIONE che:**
 - abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
- **Richiedente NON deve:**
 - **al 31 dicembre 2019, rientrare nella nozione di "imprese in difficoltà"** ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato:
 - impresa che non è in grado, con le proprie risorse o le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al fallimento, nel breve o nel medio periodo.
 - **E alla data del 29 febbraio 2020, risultare presente tra le esposizioni deteriorate della banca:**
 - **Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate:**
 - ✓ **scadute (ossia non pagate o pagate parzialmente solo parzialmente) o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza**
 - **Inadempienze probabili,**
 - **Sofferenze.**



1.2 DURATA e LIMITI GARANZIA

- **Concessione da parte di Sace SpA per 200 miliardi (30 miliardi per PMI) di garanzie:**
 - a prima richiesta,
 - esplicita,
 - irrevocabile,
 - conformi ai requisiti della normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio,
- In favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia,
- **Per sostenere finanziamenti** sotto qualsiasi forma alle imprese,
 - nuovi finanziamenti, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
 - rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- **Durata: fino al 31 dicembre 2020,**
- **Garanzie** si applicano su importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
- **Questi i limiti:**
 - **90% importo del finanziamento** x imprese con
 - meno di 5.000 dipendenti in Italia
 - valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro,
 - sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha ancora approvato il primo bilancio;
 - **80% dell'importo del finanziamento** per imprese con:
 - con più di 5.000 dipendenti in Italia;
 - o valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro
 - **70% dell'importo del finanziamento** per imprese con
 - valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
- L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tali valori di fatturato e/o di dipendenti come risultanti dall'ultimo bilancio (consolidato se Gruppo).
- Su **garanzie di SACE S.p.A.** è accordata di diritto la garanzia dello Stato:
 - a prima richiesta e senza regresso, esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

1.3 COSTO GARANZIA

- Commissioni annuali dovute per il rilascio della garanzia in rapporto all'importo garantito:

PMI:

- 0,25% durante il primo anno
- 0,5% durante il 2° e 3° anno
- 1% durante il 4°, 5° e 6° anno

Altre Imprese:

- 0,5% durante il primo anno
- 1% punti base durante il 2° e 3° anno
- 2% punti base durante il 4°, 5° e 6° anno

1.4 IMPORTO, DURATA e UTILIZZO FINANZIAMENTO GARANTITO

- **Nuovi Finanziamenti** sotto qualsiasi forma alle imprese:
 - di durata non superiore a 6 anni,
 - con possibilità di avvalersi di un **preammortamento di durata fino a 24 mesi**

- **Importo del prestito assistito da garanzia** da comunicare alla banca:

NON deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- 25% fatturato in Italia del 2019, come risultante dal bilancio (consolidato se Gruppo) approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- il doppio dei costi del personale sostenuto in Italia nel 2019, risultanti dall'ultimo bilancio (consolidato se Gruppo) ovvero dai dati certificati se l'impresa non lo ha ancora approvato;
- qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

- In presenza di più finanziamenti assistiti dalla garanzia Sace ovvero di altra garanzia pubblica:

CUMULO degli importi di detti finanziamenti.

- **Impresa ovvero Gruppo** quando la prima è parte di un gruppo, beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia Sace:

CUMULO degli importi di detti finanziamenti.

- **IMPEGNI presi da beneficiario**, impresa o Gruppo, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene:

- NO approvazione della distribuzione di dividendi nel 2020
- NO approvazione del riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- GESTIONE dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

- Dimostrazione nuovo finanziamento quando ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia:

| | | |
|---|---|--|
| ammontare tot. esposizioni del finanziato | > | ammontare esposizioni detenute al 9.04.2020 - riduzioni esposizioni intervenute tra 9.04.2020 e data rilascio in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9.04.2020 |
|---|---|--|

- **ATTESTAZIONE e DOCUMENTAZIONE da parte del Legale rappresentante dell'impresa** beneficiaria che il finanziamento è stato destinato a sostenere:

- costi del personale,
- investimenti,
- capitale circolante

impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

1.5 PROCEDURA

- **Imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro,**

- si applica la seguente **procedura semplificata**, come specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A.:
- l'impresa richiedente presenta la domanda di finanziamento garantito dallo Stato a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori;
- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

➤ **Imprese con soglie =>a 5.000 dipendenti** in Italia o uguali o maggiori a 1,5 miliardi € di fatturato,

- **Il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico** è subordinato alla decisione assunta con decreto del MEF, sentito il MISE, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- | | |
|--|--|
| ➤ contributo allo sviluppo tecnologico; | ➤ impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; |
| ➤ appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; | ➤ peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica. |
| ➤ incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; | |

- Con decreto di natura non regolamentare del MEF possono essere:
 - disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle garanzie,
 - modificate condizioni e requisiti, in caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
- L'efficacia della misura è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

ART. 2 MISURE X SOSTEGNO A ESPORTAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE E INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

Obiettivo: Potenziare il sostegno pubblico all'esportazione delle imprese tramite modifiche a funzionamento dell'intervento di SACE

Meccanismo: Sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato – lo Stato e Sace Spa si assumono gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di Sace SpA.

Risorse liberate: fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export secondo stime fornite dal Governo

2.1 GARANZIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

SACE S.p.A.:

- assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato:
 - 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno
 - 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato senza vincolo di solidarietà
- rilascia in nome proprio e per conto dello Stato le garanzie e le coperture assicurative
 - che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso controparti
- è abilitata a rilasciare garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi;
 - a condizioni di mercato
 - in conformità alla normativa dell'Unione Europea
 - in favore di:
 - banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia
 - per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia
 - entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi
- La garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. è accordata di diritto per gli impegni assunti con rinuncia al diritto di regresso che si estende:
 - al rimborso del capitale
 - al pagamento degli interessi
 - ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

- Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31 dicembre 2020,
 - sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto del 6 aprile 2020
- **A decorrere dal 1 gennaio 2021** si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato
 - nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno
- **Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione:**
 - delibera il piano annuale di attività che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze
 - esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., verificata
 - la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A.
 - del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione

2.2 LIMITAZIONI

- **Garanzia MEF:** Il Ministero Economia e Finanza, per l'anno 2020, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.a entro i seguenti limiti:
 - **Settore crocieristico** - la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A.
 - su nuove operazioni
 - deliberate nel corso dell'anno 2020
 - non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro;
 - **Settore difesa** - la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A.
 - su nuove operazioni esclusivamente con controparte sovrana
 - deliberate nel corso dell'anno 2020
 - non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi euro;
 - **Totale dell'esposizione cumulata** conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato
- **Riassicurazione:**
 - Il 90% degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto legge e il 31.12.2020, può essere riassicurato con decreto del MEF, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A.
 - Ai fini del calcolo della % per la quale è prevista la riassicurazione si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione sia pari alla misura del novante per cento degli impegni assunti da SACE SpA.

Viene abrogato l'art. 53 del D.L. 18/2020 sulle misure per il credito all'esportazione.

ART. 14 FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Obiettivo: rafforzare l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI a sostegno di PMI e mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499).

Risorse liberate: considerate le risorse già stanziati e i nuovi stanziamenti effettuati con il decreto e annunciati dal Governo, il Fondo potrebbe arrivare a garantire nel 2020 finanziamenti per circa 65 miliardi.

3.1 I SOGGETTI BENFICIARI

- **Micro, Piccole e Medie Imprese** e persone fisiche esercenti attività di impresa o professioni
- **Altre imprese con numero di dipendenti fino a 499,**
- **PMI o Altre Imprese** anche se presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate al 31.01.2020 come:
 - "inadempienze probabili"
 - ovvero "scadute o sconfinanti deteriorate"
- **PMI o Altre Imprese anche se dopo il 31.12.2019:**
 - sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale,
 - o hanno stipulato accordi di ristrutturazione,
 - o hanno presentato un piano attestato

purché al 9.04.2020 le loro esposizioni:

- non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate,
 - non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione,
 - la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
 - Ai fini dell'ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate.
- **Escluse**, in ogni caso, le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria

3.2 DURATA e POTENZIAMENTO DELLA GARANZIA

- **Garanzia GRATUITA** del Fondo fino al 31.12.2020,
 - sospensione dell'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo,
- **Aumento a 5 milioni di euro** dell'importo massimo garantito per singola impresa.
- **Garanzia diretta al 90%** (se % autorizzata dall'UE) dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria OPPURE in riassicurazione del 100% (se % autorizzata dall'UE) dell'importo garantito da Confidi o altro Fondo di garanzia, a condizione che la prima garanzia non superi il 90% (se % autorizzata dall'UE), e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito, solo per operazioni finanziarie con caratteristiche di durata e importo:
 - Durata fino a 72 mesi;
 - Importo totale non può superare, alternativamente:
 - o il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile.

Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

- o il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- o per le PMI, il fabbisogno autocertificato per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi,
- o per Imprese fino a 499 dipendenti, il fabbisogno autocertificato per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12 mesi;

➤ **Fino ad autorizzazione UE:**

- Garanzia diretta al 80% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria
- Riassicurazione del 90% dell'importo garantito da Confidi o altro Fondo di garanzia, a condizione che la prima garanzia non superi l'80% e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.

➤ **Per altre operazioni finanziarie** che non hanno caratteristiche di durata e importo sopra riportate:

- Garanzia diretta al 80% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria
- Riassicurazione del 90% dell'importo garantito da Confidi o altro Fondo di garanzia, a condizione che la prima garanzia non superi l'80% e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito.

➤ **Accesso alla garanzia senza valutazione del fondo**

- MA vanno presentati i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario
- ad eccezione della garanzia sui finanziamenti fino a 25.000.

➤ **Eliminazione commissione** di mancato perfezionamento.

➤ **Cumulabilità della garanzia del Fondo** con altre garanzie per:

- operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari,
- con durata minima di 10 anni,
- di importo superiore a € 500.000.

3.3 FINANZIAMENTI AMMESSI

➤ **Ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione del debito**, a condizione che il nuovo finanziamento preveda credito aggiuntivo per almeno il 10% del debito accordato in essere del finanziamento rinegoziato:

- in garanzia diretta per l'80%,
- in riassicurazione per il 90% dell'importo garantito da Confidi o altro Fondo di garanzia, a condizione che la prima garanzia non superi l'80%.

➤ **Allungamento garanzia su operazioni ammesse al Fondo**, in caso di sospensione o allungamento di un finanziamento per effetto del COVID-19.

➤ **Aumento Garanzia del 50%**: in caso di intervento di ulteriori garanti, +20% della tranche junior su specifici portafogli di finanziamenti dedicati

- a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19,
- o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia.

➤ **Nuovi finanziamenti**, con garanzia diretta o riassicurazione al 100% (se % autorizzata dall'UE), automaticamente, gratuitamente, senza valutazione, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo in favore di:

- **PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa**, arti o professioni, danneggiate dall'emergenza COVID-19 (autocertificazione) purché i finanziamenti prevedano:
 - importo non superiore a
 - 25% dei ricavi, e comunque
 - a 25.000,00 euro, alla data della presentazione della domanda di garanzia da:
 - ultimo bilancio approvato,
 - o dichiarazione fiscale presentata,
 - **Inizio del rimborso del capitale** non prima di 24 mesi dall'erogazione,
 - **durata fino a 72 mesi**,
 - per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche autocertificazione;
 - **se cessione o affitto di azienda** con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;

- **Tasso di interesse**, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione:
 - pari sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria
 - e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20%.
- **Definizione nuovo finanziamento** quando ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia:

| | | |
|---|---|--|
| ➤ ammontare tot. esposizioni del finanziatore vs. il finanziato | > | ammontare esposizioni detenute al 9.04.2020 - riduzioni esposizioni intervenute tra 9.04.2020 e data concessione <ul style="list-style-type: none"> ✓ in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9.04.2020, ✓ ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. |
|---|---|--|

- **Nuovi finanziamenti con garanzia diretta al 90% + 10%** Confidi o riassicurazione al 100% in favore di:
 - Imprese con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 mil. euro
 - danneggiate dall'emergenza COVID-19 (autocertificata)
 - purché i finanziamenti prevedano:
 - importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario
- **La garanzia del Fondo** può essere richiesta anche su:
 - operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020,
 - autodichiarazione: il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata
- **Documentazione antimafia:** x le imprese che accedono al Fondo il cui rilascio di tale documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale:
 - l'aiuto è concesso sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima
 - revoca dell'agevolazione nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia;
- **Gli operatori di microcredito** in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano:
 - a titolo gratuito
 - nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento
 - relativamente alle nuove imprese costituite
 - o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia,
- **Imprese, aventi un rating, non superiore alla classe "BB"** della scala di valutazione Standard's and Poor's: per le garanzie su portafogli di finanziamenti loro dedicati si applicano le seguenti misure:
 - **ammontare massimo dei portafogli** di finanziamenti: 500 milioni €;
 - **i finanziamenti possono essere deliberati**, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore in data successiva al 31 gennaio 2020;
 - i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
 - la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
 - in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
 - i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia
 - la quota della tranche junior coperta dal Fondo non può superare:
 - **il 15% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti**
 - **ovvero il 18%**, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

. Viene abrogato l'art. 49 del D.L. 18/2020 cioè le precedenti misure di potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia PMI